

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2264 DEL 12/12/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA DI COMPENSAZIONE DELLE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO MARIANGELA BULEGATO DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 7 PEDEMONTANA ED ELEONORA BIGOLIN DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA IN QUALITÀ DI ASSISTENTI SOCIALI.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 2336/24

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione Risorse Umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con domanda congiunta acquisita al n. 82537 di protocollo del 16 settembre 2024, le assistenti sociali Mariangela BULEGATO, dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda U.L.S.S. ed Eleonora BIGOLIN, dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 "Marca trevigiana" di Treviso, hanno chiesto di poter attivare la procedura di trasferimento per mobilità volontaria di compensazione;
- l'Azienda U.L.S.S. n. 2 "Marca trevigiana", con nota n. 194122 del 23 ottobre 2024 - acquisita al n. 94882 del protocollo dell'Azienda in pari data - ha comunicato il parere favorevole alla mobilità in parola;
- è stato acquisito al riguardo il parere del Direttore dei servizi socio sanitari e del Direttore della funzione territoriale che hanno espresso parere favorevole allo scambio delle dipendenti interessate, indicandone la possibile decorrenza al 16 dicembre 2024;
- l'Azienda U.L.S.S. n. 2 "Marca trevigiana" ha confermato il parere favorevole in merito alla data proposta.

Considerato che:

- l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (con le successive integrazioni sin qui intervenute) disciplina il passaggio diretto dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- l'articolo 63, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità stipulato il 2 novembre 2022 consente la mobilità di interscambio/compensazione ai sensi degli artt. 29 bis e 30 del predetto D. Lgs. 165/2001 e relative disposizioni applicative;
- la lettera G della deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 22 del 16 gennaio 2024, avente ad oggetto: "*Disposizioni per l'anno 2024 in materia di personale del SSR*" prevede la possibilità per le Aziende U.L.S.S. di "*acquisizione di personale attraverso mobilità reciproca (o per compensazione), purché riguardi il medesimo profilo professionale (ed eventualmente la stessa disciplina per la dirigenza medica e sanitaria)*", precisando che tale acquisizione non richiede preventiva autorizzazione da parte dell'Area sanità e sociale.

Dato atto che:

- l'acquisizione in mobilità e l'immissione in effettivo servizio del dipendente proveniente da altra Amministrazione sono subordinate alla verifica della permanenza dell'incondizionata idoneità alla mansione del lavoratore trasferito nonché degli ulteriori requisiti previsti per l'accesso all'impiego nella corrispondente qualifica;
- tenuto conto del particolare interesse delle dipendenti interessate con riguardo alla definizione della data del trasferimento, si prevede che – salvo diverso accordo tra le Amministrazioni interessate - i dipendenti soggetti a trasferimento per mobilità di compensazione fruiscono presso l'Azienda di provenienza dei congedi maturati fino alla data del trasferimento;
- in ogni caso questa Azienda U.L.S.S., ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e con le successive integrazioni sin qui

intervenute), non assume obblighi di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le eventuali ferie non fruite all'atto del trasferimento;

- dall'adozione del provvedimento di mobilità reciproca non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dell'Azienda, trattandosi di contestuale acquisizione e cessione di un'unità di personale dipendente di medesima categoria e profilo, ed è pertanto coerente al limite di spesa previsto dal Piano triennale dei fabbisogni del personale 2024-2026 approvato con nota dell'Area sanità e sociale adottato in via definitiva con deliberazione n. 102 del 24 gennaio 2024 e facente parte del Piano integrato di attività e di organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 adottato con deliberazione n. 159 del 29 gennaio 2024.

Visti:

- l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (con le successive integrazioni sin qui intervenute) che disciplina il passaggio diretto dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- l'articolo 63, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità stipulato il 2 novembre 2022 che prevede la mobilità per interscambio/compensazione ai sensi del predetto decreto legislativo n. 165/2001;
- la lettera G della D.G.R.V. n. 22 del 16 gennaio 2024, avente ad oggetto: *“Disposizioni per l'anno 2024 in materia di personale del SSR”* in tema di mobilità reciproca o per compensazione;
- l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e con le successive integrazioni sin qui intervenute) in tema di ferie, riposi e permessi del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni;
- il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2024-2026 approvato con nota dell'Area sanità e sociale adottato in via definitiva con deliberazione n. 102 del 24 gennaio 2024 e facente parte del Piano integrato di attività e di organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 adottato con deliberazione n. 159 del 29 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, nell'attestare l'avvenuta regolare istruttoria anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, il Direttore dell'Unità operativa complessa “Gestione Risorse Umane”, in qualità di dirigente responsabile del procedimento, propone di provvedere sulla richiesta di trasferimento in mobilità volontaria per compensazione in premessa indicata.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole, per le motivazioni sopra esposte, all'accoglimento della richiesta di mobilità volontaria per compensazione presentata dalle assistenti sociali Mariangela BULEGATO, dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda U.L.S.S. ed Eleonora BIGOLIN, dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 “Marca trevigiana”;
2. di determinare, d'intesa con l'Azienda U.L.S.S. n. 2 “Marca trevigiana”, la data del 16 dicembre 2024 quale decorrenza dei reciproci trasferimenti, subordinatamente all'esito della visita medica attestante la piena e incondizionata idoneità alla mansione di assistente sociale nonché alla ricorrenza degli ulteriori requisiti previsti per la prosecuzione presso questa Azienda U.L.S.S. del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella corrispondente qualifica da parte di Eleonora BIGOLIN;

3. di precisare che ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e con le successive integrazioni sin qui intervenute), salvo diverso accordo tra le Amministrazioni interessate da formalizzare entro la data di decorrenza del trasferimento, i dipendenti fruiscono presso l'Azienda di provenienza delle ferie, dei riposi e dei permessi maturati fino alla data del trasferimento e che questa Azienda U.L.S.S. non assume in ogni caso obblighi di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per gli eventuali congedi non fruiti all'atto del trasferimento;
4. di delegare l'Unità operativa complessa "Gestione Risorse Umane" all'esecuzione del provvedimento;
5. di precisare che nessuna spesa aggiuntiva graverà sul bilancio dell'Azienda, trattandosi di una mobilità per compensazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.